

Riunione del 7 febbraio 2019

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Giulia Mennuni  
                                  Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

**CSA 5/2018/19 - Reclamo Volley Leverano SSD a RL avverso il Comunicato Ufficiale n. 18 del Giudice Sportivo Nazionale del 24 gennaio 2019**

Il Giudice Sportivo Nazionale, con il provvedimento in epigrafe, disponeva l'omologazione della gara Synergy Mondovì CN – BCC Leverano LE con il risultato di 3-0 con parziali 25/00; 25/00; 25/00, la penalizzazione di tre punti in classifica della Società Leverano, la multa di €. 1.500,00 alla Società Leverano, ritenuto che l'assenza del sodalizio non fosse riconducibile a un c.d. "evento non colpevole" ex art. 23 co. 3 Regolamento Gare.

Proponeva reclamo la società Volley Leverano SSD a RL deducendo al contrario come non colpevole la mancata presenza in campo in occasione della gara del 20 gennaio 2019, causa un ritardo non preannunciato di oltre sei ore del volo Ryanair Brindisi - Torino, originariamente previsto alle ore 10.40 del mattino dello stesso 20 gennaio 2019.

Lamentava inoltre che non sarebbe comunque stato possibile organizzare la trasferta in maniera più adeguata.

\*\*\*

A parere di questa Corte il ritardo non preannunciato del volo Brindisi – Torino, previsto il giorno stesso della gara, non può rappresentare "evento non colpevole", idoneo a giustificare il recupero della gara o, comunque, la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale.

Il sodalizio reclamante non ha infatti documentato l'effettiva impossibilità di organizzare la trasferta in maniera più adeguata.

Si è invece limitato ad invocare il presunto pregiudizio derivante da possibili alternative di viaggio in termini di aumento dei costi della trasferta e rinuncia ad allenamenti tra una gara e l'altra nell'ambito di un calendario che prevede impegni ravvicinati.

Correttamente quindi il primo giudice ha disposto l'applicazione in danno della Volley Leverano SSD a RL delle sanzioni in premessa, come previsto dall'art. 13 Regolamento Gare.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso all'albo l'11 Febbraio 2019